

Versione anonimizzata

Traduzione

C-73/20 – 1

Causa C-73/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

13 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data della decisione di rinvio:

23 gennaio 2020

Ricorrente in cassazione:

ZM, nella sua qualità di curatore fallimentare della Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH

Resistente in cassazione:

E. A. Frerichs

BUNDESGERICHTSHOF

ORDINANZA

(omissis)

Pronunciata il:

23 gennaio 2020
(omissis)

nella causa

Avvocato ZM, in qualità di curatore nella procedura di insolvenza avviata sul patrimonio della Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH, *(omissis)* Amburgo,

ricorrente e ricorrente in cassazione,

(*omissis*)

contro

E. A. Frerichs, (*omissis*), Paesi Bassi,

resistente e resistente in cassazione,

(*omissis*) [Or. 2]

In esito all'udienza del 23 gennaio 2020 (*omissis*), la Nona Sezione Civile del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia)

così ha deliberato:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), e terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione:

Se l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) e l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («regolamento Roma I»; GU L 177, pag. 6), debbano essere interpretati nel senso che la legge applicabile ad un contratto in base allo stesso regolamento n. 593/2008 sia parimenti applicabile al pagamento effettuato da un terzo in adempimento dell'obbligo contrattuale di pagamento di una delle parti del contratto. [Or. 3]

Motivi:

I.

- 1 Dal 25 marzo 2016 il ricorrente è curatore nella procedura di insolvenza avviata il 29 aprile 2011 dall'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) di Amburgo sul patrimonio della Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH (in prosieguito: la «debitrice»), con sede in Germania. La debitrice era parte del gruppo Oeltrans cui apparteneva anche la Tankfracht GmbH, anch'essa con sede in Germania. La Tankfracht GmbH e il resistente, un soggetto stabilito nei Paesi Bassi, avevano stipulato un contratto avente ad oggetto un battello fluviale, in forza del quale la Tankfracht GmbH era tenuta a versare al resistente un compenso pari a EUR 8 259,30. Secondo quanto indicato dal resistente, quest'ultimo doveva effettuare con il battello, per conto della Tankfracht GmbH, un trasporto da un

porto di carico nei Paesi Bassi a un porto di scarico situato in Germania. Secondo quanto affermato dal ricorrente, si trattava di un contratto di noleggio avente ad oggetto il battello fluviale. Il 9 novembre 2010 la debitrice versava al resistente l'importo dovuto dalla Tankfracht GmbH «per conto di Tankfracht».

- 2 Con atto pervenuto al giudice il 21 dicembre 2014 l'originario curatore fallimentare, poi deceduto, chiedeva mediante azione revocatoria la restituzione dell'importo di EUR 8 259,30 maggiorato di interessi. [Osservazioni di carattere processuale] (*omissis*) **[Or. 4]** (*omissis*) A causa di inadempienze da parte dell'autorità giudiziaria, la notifica dell'atto al resistente nei Paesi Bassi veniva perfezionata solo nel dicembre 2016.
- 3 Il Landgericht (Tribunale del Land) condannava il resistente, conformemente alla domanda proposta, in applicazione della legge tedesca. Il giudice d'appello – sempre sulla base della legge tedesca – riformava la decisione del Landgericht e respingeva la domanda sulla base dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. Con il ricorso per cassazione, dichiarato ammissibile dal giudice d'appello, il ricorrente chiede la conferma della sentenza del Landgericht.

II.

- 4 L'esito del ricorso per cassazione dipende dall'interpretazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (in prosieguo: il «regolamento n. 1346/2000») e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma I»). Controverso è se, in base a quest'ultimo regolamento, la legge applicabile ad un contratto nel quadro dell'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 valga anche con riguardo al pagamento effettuato da un terzo in adempimento dell'obbligo contrattuale di pagamento di una delle parti del contratto. Prima di pronunciarsi sul ricorso è quindi necessario sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), e terzo comma TFUE. **[Or. 5]**
- 5 1. In linea di principio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del qui applicabile regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, la procedura di insolvenza e i suoi effetti sono disciplinati dalla legge dello Stato di apertura della procedura (*lex fori concursus*). Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del regolamento n. 1346/2000, la legge dello Stato di apertura determina, in particolare, le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori. Pertanto, nella specie, posto che la procedura di insolvenza sul patrimonio della debitrice è stata avviata in Germania, l'annullamento è disciplinato, in linea di principio, dalla legge tedesca.

- 6 2. A norma del diritto fallimentare tedesco, il pagamento effettuato dalla debitrice al resistente è revocabile ai sensi degli articoli 143, paragrafo 1, e 134, paragrafo 1, dell'InsO (Insolvenzordnung, legge fallimentare tedesca). Il pagamento riferito al debito della Tankfracht GmbH costituiva una prestazione a titolo gratuito della debitrice dal momento che la Tankfracht GmbH era insolvente e che, pertanto, il credito vantato dal resistente nei suoi confronti era, sotto il profilo economico, privo di valore; l'adempimento del credito da esso vantato non ha comportato quindi per il resistente alcuna perdita economica che possa essere considerata quale controprestazione per la liberalità (*omissis*). A parere del Bundesgerichtshof, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d'appello, il diritto non è nemmeno prescritto. [Osservazioni sulla prescrizione] (*omissis*) [Or. 6]
- 7 3. Il ricorso dovrebbe pertanto essere accolto. Tuttavia, il resistente si richiama all'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000. In base alla disposizione di cui trattasi, recepita senza modifiche sostanziali quale articolo 16 nel regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (in prosieguo: il «regolamento n. 2015/848»), l'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, lettera m), del regolamento n. 1346/2000 non trova applicazione nel caso in cui colui che abbia beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori provi che l'atto sia soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di avvio del procedimento d'insolvenza e che la legge di tale Stato membro non consenta, nella specie, di contestare l'atto medesimo con alcun mezzo. Il resistente ritiene che il pagamento impugnato debba essere valutato alla luce della legge olandese e ha fornito la prova che, in base ad essa, il pagamento non è in alcun modo contestabile.
- 8 a) A parere del Bundesgerichtshof, la questione se ricorra o meno la prima condizione dell'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 dipende dalla soluzione della prima questione pregiudiziale. L'atto ai sensi della disposizione de qua che avvantaggerebbe il resistente a pregiudizio dei creditori della debitrice è il pagamento da quest'ultima effettuato a suo favore. La legge applicabile all'atto in questione (*lex causae*) è individuata in base del diritto internazionale privato tedesco. Ciò vale a prescindere dal fatto che la *lex causae* sia individuata (*omissis*) in base alle norme di conflitto dello Stato di apertura della procedura di insolvenza (*lex fori concursus*) o ai sensi delle norme del diritto internazionale privato dello Stato del giudice adito (*lex fori*) (*omissis*). In entrambi i casi, a fronte di controversia, è il diritto internazionale privato tedesco a stabilire la legge pertinente con riguardo al pagamento effettuato. [Or. 7]
- 9 La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che presentano un collegamento con la legge di Stati differenti è determinato in via prioritaria dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che, quale diritto dell'Unione, trova immediata applicazione anche in Germania. A norma delle disposizioni del regolamento, il contratto in essere tra Tankfracht GmbH e il resistente è soggetto alla legge olandese. Ove si tratti - in linea con quanto osservato dal resistente - di un

contratto di trasporto, ciò deriva dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma I poiché il resistente ha la propria residenza abituale nei Paesi Bassi e ivi si trova anche il luogo di ricezione. Ove si tratti - come verosimilmente intende il ricorrente con la denominazione di contratto di noleggio (v. al riguardo sentenza della Corte del 6 ottobre 2009 – C-133/08, EuZW 2009, 822) - di un contratto di locazione, l'applicazione della legge olandese risulta dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento Roma.

- 10 Controversa è, pertanto, la questione se il pagamento da parte della debitrice fallita sia soggetto alla legge dei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000. Per quanto attiene al rapporto tra parti contrattuali, nella dottrina relativa all'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e l'articolo 16 del regolamento n. 2015/848, si discute se, ai fini dell'individuazione della legge applicabile all'adempimento di un'obbligazione contrattuale occorra fare riferimento al contratto o separatamente al luogo di adempimento; secondo l'orientamento medio tempore prevalente è, di norma, pertinente la legge applicabile al contratto (*omissis*). Anche le norme di conflitto del regolamento Roma I non sono, sul punto, univoche. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I, la legge applicabile al contratto disciplina anche l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono. Tuttavia, si sostiene [Or. 8] che malgrado la disciplina di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I, ai fini dell'efficacia di un atto dispositivo finalizzato all'esecuzione non si applica la legge applicabile al contratto, ma quella pertinente per l'atto dispositivo (*omissis*). La nozione di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I, si riferirebbe invece all'insieme delle condizioni alle quali deve essere erogata la prestazione caratteristica per la rispettiva obbligazione (*omissis*).
- 11 Se il credito del creditore non è soddisfatto dalla controparte contrattuale, ma - come nel caso di specie - da un terzo, si pone per l'appunto la questione dello status di rapporto contrattuale. Tra il terzo che eroga la prestazione e il destinatario del pagamento non sussiste alcun rapporto contrattuale. D'altro canto, il pagamento è finalizzato al soddisfacimento del diritto contrattuale del creditore. Il contratto tra quest'ultimo in essere con il suo debitore rappresenta il fondamento normativo che lo legittima a trattenere il pagamento ricevuto. In base alla legge tedesca, questi non può rifiutare la prestazione del terzo salvo che la controparte contrattuale vi faccia opposizione [articolo 267, paragrafo 2, BGB, del Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco)]. Se il terzo intende appunto adempiere l'obbligazione del debitore, la sua prestazione non può neppure essere equiparata a una donazione indipendente dal credito adempiuto (*omissis*). A favore della pertinenza della legge del contratto anche in una tale ipotesi potrebbe deporre parimenti la circostanza che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), nel caso di obbligazioni extracontrattuali derivanti da un arricchimento senza causa che si ricollegano a una relazione esistente tra le parti che presenti uno stretto collegamento [Or. 9] con tale arricchimento senza causa, la legge

applicabile è quella che disciplina tale relazione. Si sostiene che ciò valga anche per prestazioni in adempimento del debito di terzi (*omissis*).

- 12 b) In caso di risposta affermativa alla questione pregiudiziale, ove il pagamento della debitrice sia disciplinato dalla legge dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 la decisione della controversia dipende dal fatto se il resistente sia in grado di dimostrare che, in base alla legge medesima, il pagamento non possa essere in alcun modo contestato. Il resistente lo ha dichiarato e dimostrato.

(*omissis*)

DOCUMENTO DI LAVORO